

SCHEDA 6

COMPITI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA

(Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10.03.1998)

(da affiggere all'albo della sicurezza)

*"Il Datore di Lavoro deve (...) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza." (art.18 comma 1 lettera b)**

ADDETTO ALL'EMERGENZA ANTINCENDIO

- Controlla l'efficienza dei presidi antincendio secondo le procedure previste nel registro dei controlli periodici.
- Verifica la completezza e la distribuzione delle tavole del piano di evacuazione.
- Si attiva, in caso di necessità, per assicurare l'evacuazione dell'edificio oltre a mettere in atto le prescrizioni del piano di evacuazione.
- Contatta telefonicamente i servizi di emergenza esterni (112).
- Si attiva in caso di necessità per assicurare, in attesa dei Vigili del Fuoco, un primo intervento antincendio con l'eventuale uso degli estintori.

La formazione prevista per gli addetti all'emergenza antincendio consiste in un corso di 8 ore (edifici fino a 1000 utenti) o di 16 ore (edifici con oltre 1000 utenti). Gli addetti che operano in edifici con più di 300 utenti devono completare il percorso di formazione ottenendo l'attestato di idoneità tecnica a seguito di prova teorico-pratica da svolgersi presso i Vigili del Fuoco. La formazione va aggiornata (5 ore) ogni 3/5 anni.

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

- Cura la manutenzione dei presidi medici, controllandone la validità e la scadenza richiedendo le eventuali sostituzioni ed integrazioni.
- Contatta telefonicamente i servizi di emergenza esterni (112).
- Si attiva in caso di infortunio, in attesa degli operatori sanitari, anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.

La formazione prevista per gli addetti al primo soccorso consiste in un corso teorico-pratico di 12 ore. La parte pratica (4 ore) va ripetuta ogni 3 anni.

I lavoratori addetti ai servizi di emergenza non hanno dirette responsabilità civili e penali sul loro operato, tuttavia:

*".....devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro." (art.20 comma 2 lettera h)**

*".....sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro duecento ad euro seicento per la violazione..." degli articoli sopra riportati. (art. 59)**

* Testo del D.Lgs. 81/08